

## Le collaborazioni coordinate e continuative

Il rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa è un terzo tipo di attività lavorativa (oltre al lavoro dipendente ed a quello autonomo) con le seguenti caratteristiche:

- si svolge senza vincoli di subordinazione ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, coordinato con le necessità del committente
- l'attività personale deve essere prevalente rispetto ai mezzi e alle attrezzature impiegati
- la retribuzione è periodica e prestabilita
- per esercitare queste attività non è richiesta né l'iscrizione ad albi professionali, né l'apertura di una partita IVA
- sotto l'aspetto fiscale (Irpef) i compensi percepiti rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Fermi restando i rapporti di collaborazione instaurati prima del 24 ottobre 2003 e validi fino alla loro naturale scadenza (ma non oltre il 24 ottobre 2004 anche se termini di scadenza differenti potranno essere definiti negli accordi sindacali aziendali), con l'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della Legge Biagi, è possibile continuare a costituire rapporti di collaborazione coordinata e continuativa unicamente per le seguenti attività:

- collaborazioni con la pubblica amministrazione ed enti locali;
- componenti organi di amministrazione e controllo delle società;
- partecipanti a collegi e commissioni;
- pensionati di vecchiaia (compresi i pensionati di anzianità che hanno poi conseguito i requisiti per il pensionamento di vecchiaia);
- collaborazioni utilizzate a fini istituzionali per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Sono inoltre esclusi dalla disciplina sul lavoro a progetto:

- gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali sia necessaria l'iscrizione in albi professionali esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- le prestazioni occasionali.